

OGGETTO: **"volo indennità 50%";** applicazione del D.L. 145/2013.

Cari colleghi

In relazione all'argomento di cui all'oggetto, sono stati riscontrati alcuni errori su estratti contributivi di qualche collega.

Il D.L. ha disposto per l'anno 2014 che le quote relative alle indennità di volo che entrano nell'imponibile previdenziale con un 50%, venissero esentate del tutto, tale norma è stata in seguito prorogata per gli anni 2015/2016/2017

Onde **evitare che la vostra pensione subisca una forte penalizzazione**, vi suggeriamo di controllare attentamente il vostro estratto conto contributivo, sul sito INPS (vi ricordiamo che l'iscrizione con relativa password richiede alcuni giorni).

Se doveste riscontrare anomalie od errori, o avere difficoltà ad entrare nel sito INPS, potete inviare una mail a r.seretti@anpiloti.com che girerà i vostri quesiti al nostro esperto previdenziale.

Vi alleghiamo in calce il parere del nostro esperto previdenziale e vi sollecitiamo a verificare la vostra posizione personale.

*"come è noto l'art 13, commi 19 e 20, del DI 23.12.2013 n. 145, ha escluso per l'anno 2014 (successivamente prorogata) il pagamento dell'indennità di volo dalla base contributiva imponibile mantenendo l'incidenza di detta indennità nella misura del 50% per la retribuzione pensionabile. Poiché la precitata misura del 50% è scevra da qualsivoglia imposizione contributiva essa, per i soli fini certificativi, deve essere riportata separatamente nell'estratto conto degli iscritti al fondo volo in calce ad ogni singola registrazione di retribuzione soggetta a contributo a partire dal citato 2014. Quindi, ad esempio, nel caso che un iscritto abbia percepito emolumenti imponibili per l'anno 2014 di 25.000 euro e, in misura del 50% della indennità di volo, abbia ricevuto emolumenti per 50.000 euro, sul l'estratto conto inps del medesimo appariranno due distinte registrazioni; la prima di 25.000 euro come "volo obbligatoria" e la seconda, invece, di 50.000 euro con riportato a latere la dicitura "volo indennità 50%". Le società aeree hanno ricevuto per tempo, da parte dell'INPS, le istruzioni operative per procedere a questo nuovo tipo di comunicazione dei flussi telematici (emens) dei dati afferenti alla contribuzione di ciascun lavoratore iscritto al fondo. In generale la gestione procedurale, salvo all'inizio, non ha presentato particolare criticità nella sua applicazione e ciò nonostante, tuttavia, vi è una aliquota di lavoratori (specialmente i dipendenti di aziende aeree minori) sul cui estratto la specifica della registrazione afferente alla indennità di volo in misura del 50% risulti essere errata quando non addirittura mancante. È opportuno, pertanto, che ciascun navigante verifichi con la dovuta attenzione (anche incrociando le buste paga) che i dati riportati in estratto siano completi e corretti. **Laddove appaia una anomalia ovvero vi sia il dubbio che gli elementi indicati nel proprio estratto contributivo non siano aderenti all'effettiva portata delle retribuzioni percepite, occorre in via principale informare il proprio datore di lavoro affinché effettui ogni opportuna verifica in tal senso e, occorrendo, si attivi per sistemare la posizione anomala del lavoratore.** Inoltre, ancorché non dirimente e comunque in aggiunta alla segnalazione al proprio datore di lavoro dell'incongruenza in argomento, può essere utile/opportuno segnalare" all'INPS, accedendo al proprio fascicolo previdenziale alla voce "posizione assicurativa - segnalazioni contributive", tale manchevolezza.*

ANP
Associazione Nazionale Piloti